GR_GERICHTE ZK1 2012 78 vom 5. März 2013

GR Gerichte, 2013-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1 2012 78

FR: GR_GERICHTE ZK1 2012 78 du 5 mars 2013

IT: GR_GERICHTE ZK1 2012 78 del 5 marzo 2013

Regeste

interpretazione modifica iscrizione indebita nel Registro fondiario | Berufung ZGB Sachenrecht

Erwägungen

E. 24

ottobre 2008, mediante il quale A._____ cedeva a F._____ in comproprietà 93/1000 della particella no. Z.1_____, e questa indicazione riprende semplicemente la già avvenuta iscrizione a registro fondiario. In questo senso con la sentenza di prima istanza non è stata operata alcuna rettifica. 4.9 Dal canto suo, la particella no. Z.3_____, anche se menzionata nel dispositivo della sentenza del 25 novembre 2009, non ha subito dal 1990 alcuna modifica e la richiesta d'interpretazione non concerneva tale proprietà fondiaria, la cui iscrizione a registro fondiario poteva restare immutata. 5.1 La questione della mancata chiamata in causa di F._____, comproprietario di una parte della particella no. Z.1_____ già prima dell'inoltro dell'azione volta ad ottenere la modifica dell'indebita iscrizione a registro fondiario, non può evidentemente più essere riproposta in questa sede. Un simile argomento non può essere oggetto di una procedura d'interpretazione, giacché anche qualora il tribunale dovesse ritenere fondata la censura, esso non sarebbe comunque legittimato a ritornare sul proprio precedente giudizio in quanto domande d'interpretazione che tendono alla modifica del contenuto della decisione o a un nuovo esame della causa non sono ammissibili. In ogni caso, su questa specifica questione l'autorità di prima istanza si era già pronunciata il 28 maggio 2009 e

pagina 15 — 18 detto provvedimento cresceva incontestato in giudicato, per cui la censura non è più udibile in questa sede. 5.2 Il preteso vizio non si rivelerebbe comunque tale neppure ad un esame materiale dello stesso. Nell'ambito di un'azione in rettificazione del registro fondiario occorre convenire in giustizia solo quelle persone che sono iscritte come aventi diritto a registro fondiario e che godono di un vantaggio dall'ingiustificata iscrizione. F._____ avrebbe dovuto essere convenuto in giustizia qualora la particella no. Z.1_____ - di cui detiene una parte in comproprietà - fosse stata ampliata illecitamente e rischiasse di venire ridotta nell'ambito dell'azione in rettificazione del registro fondiario. Nell'evenienza però la situazione è quella inversa. L'azione tende al ripristino dello stato del fondo quale si presentava nel 1990, ovvero nelle sue dimensioni più grandi. Pertanto in seguito all'accoglienza dell'azione di rettifica, a F._____ poteva derivare al massimo un diritto di comproprietà su di un fondo di dimensioni maggiore e, in caso di soccombenza, la sua situazione di comproprietario sarebbe rimasta invariata. Giustamente pertanto gli era stata negata la legittimazione passiva tanto più che con il padre non costituiva un litisconsorzio necessario (Jürg Schmid, in Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4. ed., Basilea 2011, n. 20 ad art. 975 CC). Il successivo passaggio del commentario basilese

citato dell’appellante a questo proposito si riferisce a rettifiche che comportano anche una modifica della graduatoria dei diritti reali iscritti, costellazione che però non ha alcuna pertinenza con la situazione qui in discussione. 6. L’appellante si duole poi di una violazione del suo diritto di audizione non avendo potuto esprimersi sul foglio di mutazione e relativo piano, dichiarati parte integrante della sentenza impugnata. Inoltre, la tabella non recherebbe i nominativi degli attuali proprietari dei fondi. Anche queste censure non meritano protezione. Va previamente precisato che l’appellante non contesta materialmente il contenuto della tabella e tantomeno pretende che la stessa non riproduca fedelmente quanto deciso dal Tribunale distrettuale nel procedimento no. 110-09-03. In realtà, la tabella di mutazione con il relativo piano riproduce graficamente e indica in cifre quanto viene essenzialmente espresso a parole nel dispositivo della sentenza. Essa è pertanto unicamente uno strumento che serve all’esecutorietà della sentenza e che permette la relativa iscrizione a registro fondiario secondo la volontà del tribunale. Come tale né la tabella né il relativo piano contengono nuovi elementi di giudizio rispetto alle conoscenze avute dall’appellante dopo la sentenza del 25 novembre 2009. Per ottenere l’iscrizione richiesta poi, una sottoscrizione della tabella da parte dei proprietari non era necessaria, in quanto

pagina 16 — 18 dove è richiesto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l’esecutività della decisione (cfr. art. 344 CPC). Infine, il fatto che la tabella di mutazione non indichi gli attuali proprietari fondiari è del tutto irrilevante. Questi sono del resto già debitamente iscritti a registro fondiario e la tabella di mutazione non ha alcuna incidenza su questa situazione. Scopo della tabella e del piano di mutazione allestiti dal geometra era unicamente quello di stabilire le nuove dimensioni delle particelle e la loro ubicazione e forma, rispettivamente definirne figurativamente i confini. Per il resto, i validi rapporti di proprietà attuali sono giustamente riportati nel dispositivo della sentenza, per cui le censure sollevate a questo proposito si palesano infondate. 7. In conclusione, l’appello viene respinto e le spese giudiziarie, comprendenti le spese processuali e le ripetibili, sono poste a carico della parte soccombente (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC). Per le ripetibili, il giudice assegna le stesse secondo le tariffe e le parti possono presentare una nota delle loro spese (cfr. art. 105 CPC). Nella parcella 21 dicembre 2012 presentata dal patrocinatore degli appellati, il legale fa valere un impiego di tempo di 18 ore a CHF 250.–, con aggiunta dell’IVA. Agli atti non è stata versata alcuna convenzione sull’onorario che preveda una tariffa oraria superiore a quella corrente. Giusta la prassi del Tribunale cantonale (cfr. per tutte la decisione del 17 dicembre 2010, ZK1 10 27), la tariffa oraria è di CHF 240.– (cfr. art. 3 dell’Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [OOA; CS 310.250]). Ne consegue che l’importo della tariffa oraria fatturata dal rappresentante dei due convenuti deve essere ridotta di conseguenza. La nota d’onorario presentata non indica poi dettagliatamente il tempo impiegato, l’attività svolta durante detto lasso di tempo o le spese sostenute, ma si limita ad indicare 18 ore complessive per lo studio preliminare degli atti e della giurisprudenza nonché per la redazione della risposta al reclamo nei giorni 12, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2012. Dove un controllo della parcella non è possibile in assenza d’indicazioni precise e dettagliate, il dispendio di tempo va lasciato al doveroso apprezzamento del giudice. Tenendo in considerazione che la fattispecie e la problematica legale erano ben note al patrocinatore dai precedenti due procedimenti, che sulla specifica questione dell’interpretazione il legale aveva già deposta una domanda il 17 giugno 2010 e tenuta un’arringa il 28 giugno 2012 e che in pratica nell’ambito del presente procedimento si ponevano a grandi linee anche le stesse questioni giuridiche di quelle già approfondite in precedenza, questo giudice non reputa motivato un dispendio di tempo di 18

ore per la redazione della risposta di causa. Alla luce delle concrete circostanze,

pagina 17 — 18 un’indennità a titolo di ripetibili di CHF 2'500.–, comprensiva delle spese e dell’IVA, appare essere adeguata alla prestazione fornita dall’avvocato.

pagina 18 — 18 III. La Prima Camera civile decide: 1. Non si entra nel merito del reclamo e questo viene convertito in appello. 2. L’appello viene respinto. 3. Le spese della procedura d’appello di CHF 3'000.– vanno a carico dell’appellante, il quale è tenuto a rifondere ai due appellati complessivamente un’indennità di CHF 2'500.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 72 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.